



SPOLIA.

Journal of Medieval Studies

Essays 2024, anno XX, n. 10 n.s.

Scientificità riconosciuta per tutta l'area10

RIVISTA DI CLASSE A / SCOPUS



10/A1 ARCHEOLOGIA
10/R1 STORIA DELL'ARTE
10/C1 TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI
10/D1 STORIA ANTICA
10/D2 LINGUA E LETTERATURA GRECA
10/D3 LINGUA E LETTERATURA LATINA
10/D4 FILOLOGIA CLASSICA E TARDO-ANTICA
10/E1 FILOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINE E ROMANZE
10/F1 LETTERATURA ITALIANA
10/F2 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA

10/E3 LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA
10/F4 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
10/G1 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
10/H1 LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE
10/I1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPANO-AMERICANE
10/I2 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA
10/M1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE
10/M2 SLAVISTICA
10/N1 CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA
10/N2 CULTURE DELL'ASIA CENTRALE E ORIENTALE

Direzione

Teresa Nocita (L'Aquila - Università degli Studi)

Comitato editoriale

Elisabetta Bartoli (Siena - Università degli Studi); Paolo Divizia (Brno - Masaryk University); Paolo Garbini (Roma - Università Sapienza); Stéphane Gioanni (Université de Lyon); Francesco Guizzi (Roma - Università Sapienza); Outi Merisalo (University of Jyväskylä); Maria Ana Ramos (Zürich - Universität); Lucilla Spetia (L'Aquila - Università degli Studi); Francesca Zagari (Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali).

Comitato scientifico

Giuseppina Brunetti (Bologna - Università Alma Mater); Paolo Canettieri (Roma - Università Sapienza); Fulvio Delle Donne (Università degli Studi della Basilicata); Benoît Grévin (CNRS); Vito Lorè (Università degli Studi di Roma3); Donatella Manzoli (Roma - Università Sapienza); Michela Nocita (Roma - Università degli Studi Niccolò Cusano); Carlo Pulsoni (Università degli Studi di Perugia); Ines Ravasini † (Università degli Studi di Bari); Christof Schuler (München - Ludwig-Maximilians-Universität; Erster Direktor der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik DAI); Francesco Ursini (Roma - Università Sapienza); Bryan Ward-Perkins (Oxford - Trinity College).

SPOLIA. Journal of Medieval Studies

ISSN 1824-727X

Registrazione presso il Tribunale di Civitavecchia n. 663/04 del
24.08.2004 - Direttore responsabile: Teresa Nocita

Giuseppe Dimatteo

Ps.-Quint. *decl. min.* 329,11

Ps.-Quint. *decl. min.* 329,11

Nel § 11 della pseudo-quintiliana *Declamazione minore* 329, si legga *Satis erat hoc dicere*, in luogo dell'unanimemente tradito *Si tantum hoc dicerem*.

Parole chiave: [Pseudo-]Quintiliano; *Declamazioni minori*; Sepoltura; Tirannide; Preterizione.

In Ps.-Quint. *Decl. min.* 329, at § 11 read *Satis erat hoc dicere* for *Si tantum hoc dicerem* (mss.).

Keywords: [Pseudo-]Quintilian; *Minor Declamations*; Burial; Tyrant; *Praeteritio*.

Una città in cui vige la tirannide è afflitta da una grave pestilenza; dopo che un oracolo ha stabilito che tale piaga cesserà solo con l'uccisione del tiranno, quest'ultimo si suicida. I familiari chiedono allora che il defunto sia onorato con una sepoltura nel foro cittadino, in osservanza alla legge che premia con tale onore chi abbia ucciso un tiranno¹. Questo è l'*argumentum* della *Minor* 329, declamazione tenuta da un anonimo personaggio, probabilmente da identificarsi con un magistrato, che, rappresentando gli interessi della città, si oppone alla richiesta di sepoltura del tiranno avanzata dai parenti di quest'ultimo².

¹ In mancanza di riscontri puntuali in declamazione e nelle fonti giuridiche romane a noi note per la legge «Qui tyrannum occiderit, in foro sepeliatur», e in virtù del fatto che essa è in aperto contrasto con il divieto sancito dalle XII tavole di seppellire o cremare i defunti nel *pomerium* di Roma, Sprenger 1911, p. 248 (seguito ora da Wycisk 2008, p. 205) ne ipotizzava un'ascendenza greca: il diritto attico onorava in effetti con una sepoltura entro i confini della città chi avesse reso particolari benefici allo stato. Per parte mia, sono piuttosto incline a credere che la norma sia il riflesso dei decreti con cui il senato di Roma assegnava, in deroga al divieto delle XII tavole, la sepoltura onorifica nel suolo di Roma a cittadini particolarmente benemeriti (noti sono i casi di C. Fabrizio Luscinio [III a.C.] e quelli, pre-augustei, di Silla, Cesare, Sulpicio Rufo, Agrippa e Druso; su questa prassi vd. Valli 2009, pp. 39-142).

² Sul piano dell'*argumentum* la declamazione 329 è un *unicum* nella letteratura declamatoria greco-latina. Tuttavia, partendo dagli elementi strutturali (morfemi) del tema, si possono individuare alcune analogie con altri esercizi del *corpus*. I morfemi dell'epidemia e del responso oracolare sono, ad esempio, presenti nella *Minor* 323, il cui protagonista è peraltro Alessandro, personaggio che nel mondo declamatorio non di rado assume i tratti del tiranno. Ancora più marcati sono però i punti di contatto con la declamazione 274, in cui si discute se un tiranno colpito da un fulmine nel foro debba essere lì sepolto, e che è, insieme alla nostra, l'unica fra le *Minores* a combinare il morfema della sepoltura con quello della tirannide. Come già

Sul piano tecnico, la declamazione è imperniata su un sottotipo dello *status definitivus*, in cui la *definitio* non riguarda il *factum* individuato dall'accusa, ma la definizione di uno o più termini presenti nel testo della legge³: oggetto di discussione è in sostanza se un tiranno che si è suicidato possa essere definito "tirannicida"⁴.

Dopo un esordio fortemente ironico, in cui viene respinta con sdegno la richiesta di sepoltura (§ 1), il declamatore loda la chiarezza della norma e l'opera del legislatore, ed esclude che tiranno e tirannicida possano essere considerati la stessa persona (§§ 2-4). Nei paragrafi 5-13, il locutore ribadisce che non può esserci identità fra tiranno e tirannicida attraverso un confronto fra queste due figure, e passa poi a ridimensionare il merito che – secondo la controparte – il tiranno ha avuto suicidandosi: questi – secondo il locutore – ha agito così, non perché volesse far cessare la pestilenza – quindi, per il bene della città –, ma solo perché un responso oracolare individuava in lui la vera causa della maledizione divina. L'epilogo (§§ 14-18), specie il § 15, è contraddistinto da un impiego intensivo dell'*evidentia*, attraverso cui il locutore descrive il grottesco funerale di stato che si celebrerebbe nel caso fosse accolta la richiesta dei parenti del tiranno, paventa poi l'irata reazione degli dèi in risposta a questa eventuale concessione e pronostica infine lo scoppio di una nuova epidemia.

Nel § 10 il locutore riassume, mettendola in cattiva luce, le tesi della controparte (la famiglia del tiranno-suicida), che: a) preme perché la legge citata nel tema venga applicata al tiranno-suicida («Non... calumnia»); b)

evidenziato da Tabacco 1985, p. 129 e Schwarz 2016, p. 273, il tema dell'esercizio presenta nel complesso evidenti analogie con il paradigma tragico di Edipo: in particolare, rimandano in maniera chiara all'*Edipo re* di Sofocle proprio gli elementi che mettono in moto l'"azione" declamatoria, e cioè la pestilenza che affligge una città e il responso oracolare che promette la fine dell'epidemia, a patto che chi governa la città espia una colpa (vd. recentemente Valenzano 2018, pp. 74-75).

³ Per questo sottotipo, che Dingel 1988, p. 93 definisce «remota finitione», vd. Calboli Montefusco 1986, pp. 80-82; Dingel 1988, pp. 93-94, 104-105; Berti 2007, p. 96 n. 1; 119; Berti 2014, p. 119 e nota 49.

⁴ Sempre sul piano tecnico, è anche da rilevare che nella nostra declamazione lo *status definitivus* si intreccia con la *qualitas*; ciò avviene in particolare nei §§ 10-13: in questi paragrafi, come si dirà (vd. *infra* nel testo), il locutore argomenta che il tiranno non si è suicidato per il desiderio di salvare la città dalla pestilenza, ma solo perché costretto dalle circostanze e dall'intervento degli dèi; di fatto tale argomentazione fornisce una risposta negativa al problema "qualitativo" se sia giusto o meno onorare il tiranno con un sepolcro nel foro.

sostiene che il tiranno abbia acquisito un merito verso lo stato perché si è ucciso rispondendo al responso oracolare («etiam... percussit»). Questa seconda tesi della controparte viene rigettata nell'interrogativa retorica che occupa la porzione finale del paragrafo («Nunc... inpulerint?»): il tiranno non ha acquisito un merito verso lo stato, perché non si è suicidato per il desiderio di salvare la città dalla pestilenza, ma lo ha fatto piuttosto perché spinto da «multae... necessitates». Nel § 11 il locutore spiega la prima «necessitas» che spinse il tiranno a suicidarsi⁵: si rese conto che i cittadini, avendo appreso dal responso oracolare che la pestilenza sarebbe cessata solo con la sua morte, l'avrebbero brutalmente fatto fuori. Queste le argomentazioni:

10 [...] Nunc vero quis ignorat quam multae eum necessitates ad exigendas a se ipso poenas inpulerint? 11 †Si tantum hoc dicerem:† cum salus esset proposita civitati hoc solacio, ut tyrannus occideretur, quis non nostrum in arcem rueret, quis non subderet faces, quis non concremare pestem illam rei publicae vellet? Vidit animos nostros, vidit impetum⁶.

Michael Winterbottom è il primo e unico editore a porre l'unanimente trådito *Si tantum hoc dicerem tra cruces*, e a ragione: per motivi squisitamente semantici, il segmento non può infatti costituire la protasi delle tre interrogative successive («quis non... rueret»; «quis non... faces»; «quis non... vellet?»); e non può nemmeno essere considerato, questa volta per ragioni grammaticali, una interrogativa

⁵ Il locutore tematizzerà la seconda «necessitas», ovvero la manifesta ostilità degli dèi nei confronti del tiranno, al § 12, introducendola con la preterizione «Quid enim dicam quam invisus ille diis immortalibus fuerit?».

⁶ Cito secondo Winterbottom 1984, tranne che per *hoc solacio*, pregevole lettura introdotta da Shackleton Bailey 2006, II, p. 140, in luogo del trådito – e insensato – *hoc silentio* dei codici. L'idea di fondo del periodo «cum... occideretur» è abbastanza chiara: perché la cittadinanza ottenga la salvezza, il tiranno deve morire; il trådito *hoc silentio* è giustamente messo tra *cruces* da Winterbottom 1984 perché non si integra in questa idea: la condizione posta dall'oracolo è stata, in effetti, esplicitata. Gronov 1665, II, p. 538, n. 1 propose di sanare il testo con *hac condicione*, che però, analogamente a *hoc scilicet pretio* di Obrecht 1698, p. 625, è difficile da spiegare sul piano paleografico. Più efficace *hoc solacio* di Shackleton Bailey: *solacium* assume qui il significato tecnico-giuridico di 'indennizzo', 'risarcimento', 'compensazione' (cf. OLD² 1964, 2b con Shackleton Bailey 2006, I, p. 80, n. 12), ed è coerente con la mentalità magico-religiosa per cui le pestilenze erano causate da azioni colpevoli, che incrinavano l'accordo tra uomini e dèi; dovevano quindi essere risolte con sacrifici espiatori, che rappresentavano, appunto, una compensazione adeguata a consentire il ripristino dell'ordine cosmico.

diretta a sé stante⁷. Nella nota *ad l.* lo studioso postula dubitativamente *Quid, si tantum hoc dicerem eqs.* La lettura, che introduce nel testo una vivace apodosi interrogativa ellittica di verbo⁸, è paleograficamente plausibile e indubbiamente valida sotto il profilo semantico: il locutore minaccerebbe provocatoriamente di dire cose che demolirebbero la tesi della benemerenzza del tiranno avanzata dalla controparte (cf. quanto detto *supra* a proposito di § 10 «etiam... percussit»).

Tralasciando che l'interrogativa restaurata da Winterbottom andrebbe a cumularsi, se si conta anche «Nunc... impulerint?» del § 10, a ben quattro altre interrogative – rendendo questa fase di *argumentatio* davvero troppo simile per tenore a una sequenza di *peroratio* –, ritengo preferibile intervenire sul segmento «Si tantum hoc dicerem» in altro modo. In particolare, credo che il testo tradito sia l'esito della corruzione di *Satis erat hoc dicere*, originatasi da un erroneo scioglimento di una o due abbreviazioni (sia *satis* sia *erat*, com'è noto, vengono frequentemente compendiate)⁹. Sul piano del senso, *Satis erat hoc dicere* introduce una preterizione con cui il locutore provocatoriamente finge di voler tralasciare questa fondamentale argomentazione: il tiranno non si è suicidato per il bene della città, bensì per la consapevolezza di non avere più scampo.

Come si vede, *Satis erat hoc dicere* non differisce molto sul piano del senso dal restauro di Winterbottom, ma ha l'indubbio vantaggio di essere perfettamente coerente con l'*usus scribendi* dell'autore delle *Minores*, che molto spesso introduce preterizioni ricorrendo al modulo formato da *satis* + indicativi denotanti azione non attuata (*est* o *erat*), completato dall'infinito di *dico* (o sporadicamente altro *verbum dicendi*) e, spesso, da un dimostrativo prolettico¹⁰. Diversi sono gli effetti ricercati attraverso le

⁷ È noto che *si* viene utilizzato per introdurre le interrogative dirette solo a partire dall'*Itala* e dalla *Vulgata*: basti Hofmann-Szantyr 1972², p. 464 (opportunamente citati dallo stesso Winterbottom 1984, p. 506).

⁸ Del tipo che Nutting 1925, pp. 24-25, definisce «apodosis condensed» con «verb omitted». Nelle apodosi interrogative di questo tipo si colgono i segni dei noti fenomeni, propri della *Umgangssprache*, di meccanizzazione e irrigidimento dell'interrogativo *quid* (vd. Hofmann 2003³, § 66; p. 366); non stupisce, pertanto, che le suppositive imperniate su di esse compaiano in contesti in cui è dominante la «subjektiv-affektische Seite».

⁹ L'aggiunta di *m* a *dicere* si sarà resa necessaria per “salvare” la sintassi quando *Satis erat* si è corrotto in *Si tantum*.

¹⁰ Cf. e.g. *decl. min.* 248,8: «hoc dicere satis est: 'Caedem imprudens commisit, quinquennium exulavit'»; 253,3: «Satis erat mihi dicere: rogationem fero utilem civitati»; 254,22: «Illud dicere

preterizioni introdotte da questo modulo: in taluni casi il locutore intende stimolare i giudici a riflettere su fatti o questioni che lui sente come ovvi, ma che rischiano di non essere tali per la giuria o, in generale, per l'uditorio; in altri casi vuole punzecchiare allusivamente la controparte, ad esempio per la sua malafede o insipienza; in altri ancora la preterizione serve a provocare la controparte per aver faziosamente tralasciato un particolare aspetto giuridico o, come nel nostro caso, un fatto di rilievo inerente alla causa in discussione.

Nel complesso configurerei e tradurrei il passo in questo modo:

10 [...] Nunc vero quis ignorat quam multae eum necessitates ad exigendas a se ipso poenas inpulerint? 11 Satis erat hoc dicere: cum salus esset proposita civitati hoc solacio, ut tyrannus occideretur, quis non nostrum in arcem rueret, quis non subderet faces, quis non concremare pestem illam rei publicae vellet? Vidit animos nostros, vidit impetum.

10 [...] Ebbene, chi ignora quante siano state le urgenze che lo hanno spinto a infliggersi da solo la punizione? 11 Basterebbe dire questo: dopo che alla cittadinanza fu prospettata una salvezza da compensarsi con l'uccisione del tiranno, chi di noi non si sarebbe precipitato al suo palazzo, chi non vi avrebbe appiccato il fuoco, chi non avrebbe desiderato carbonizzare quel morbo dello stato? Si rese conto del nostro stato d'animo, si rese conto della nostra furia.

pro re publica satis erat: habemus in civitate custodem, inquit adhuc»; 272,7: «Ac satis erat primum illud dicere: quae filium in proelium misit, cuius partus et sanguis in proelio stetit, eqs.»; 9: «Hostibus confessa est, nondum dico torta – illud satis est dicere: femina»; 279,12: «satis erat hoc dicere pro filio tuo: 'Puto, nondum habebat mariti dolorem. Eqs.'»; 330,4: «Satis erat mihi respondere, iudices: istud, qualecumque est, ad filium non pertinet».

Abbreviazioni bibliografiche

Berti 2007: Berti, E., *Scholasticorum Studia. Seneca il Vecchio e la cultura retorica e letteraria della prima età imperiale*, Pisa, Giardini.

Berti 2014: Berti, E., *Le controversiae della raccolta di Seneca il Vecchio e la dottrina degli status*, in «*Rhetorica*», 32 (2014), pp. 99-147.

Calboli Montefusco 1986: Calboli Montefusco, L., *La dottrina degli status nella retorica greca e romana*, Hildesheim – Zürich – New York, Olms – Weidmann.

Dingel 1988: Dingel, J., *Scholastica materia. Untersuchungen zu den Declamationes minores und der Institutio oratoria Quintilians*, Berlin – New York, De Gruyter.

Gronov 1665: Gronov, J. F., *Note critiche attribuite a Gronov ap. M. Fabii Quintiliani Institutionum oratoriarum libri duodecim... Accesserunt huic renovatae editioni Declamationes... cum Turnebi, Camerari, Parei, Gronovii et aliorum notis*, I-II, Lugduni Batavorum et Roterodami, ex Officina Hackiana.

Hofmann 2003³: Hofmann, J. B., *La lingua d'uso latina*, introduzione, traduzione e note a cura di L. Riccottilli, Bologna, Pàtron (*Lateinische Umgangssprache*, Heidelberg 1951³).

Hofmann-Szantyr 1972²: Hofmann, J. B., *Lateinische Syntax und Stilistik*, neubearbeitet von Anton Szantyr, München, Ch. H. Beck.

Nutting 1925: Nutting, H. C., *The Latin Conditional Sentence*, in «*University of California Publications in Classical Philology*», 8 (1925), pp. 1-185.

Obrecht 1698: Obrecht, U., *M. Fabii Quintiliani Declamationes innumeris locis emendatae*, ex recensione Ulrichi Obrechtii, Argentorati, sumptibus Joh. Reinholdi Dulsseckeri.

Schwartz 2016: Schwartz, P., *Tyrans et Tyrannicides dans les Petites déclamations*, in Dinter, M. T. - Guérin, Ch. - Martinho, M. (edd.), *Reading Roman Declamation. The Declamations Ascribed to Quintilian*, Berlin – Boston, De Gruyter, pp. 267-278.

Shackleton Bailey 2006: Shackleton Bailey, D. R., [*Quintilian*], *The Lesser Declamations*, I-II, Cambridge (Mass.) – London, Harvard University Press.

Sprenger 1911: Sprenger, J., *Quaestiones in rhetorum romanorum declamationes iuridicae*, Diss., Halis Saxonum, Niemeyer.

Tabacco 1985: Tabacco, R., *Il tiranno nelle declamazioni di scuola in lingua latina*, Torino, Accademia delle Scienze.

Valenzano 2018: Valenzano, C., *Scaenica ostentatio. Percorsi di teatralità tragica nelle Declamationes minores dello Pseudo-Quintiliano*, Diss. Bologna.

Valli 2009: Valli, B., *I funerali imperiali dai precedenti tardo-repubblicani a Settimio Severo: aspetti topografici e rituali*, Diss. Firenze.

Winterbottom 1984: Winterbottom, M., *The Minor Declamations Ascribed to Quintilian*, Berlin – New York, De Gruyter.

Wycisk 2008: Wycisk, T., *Quidquid in foro fieri potest. Studien zum römischen Recht bei Quintilian*, Berlin, Duncker & Humblot.